



Città di Grosseto

Settore: Settore Segreteria Generale
Servizio: Affari Legali

Determinazione Dirigenziale N. 1624 del 22/07/2021

Oggetto: COMUNE DI GROSSETO/C. DI C. DELLA M. E DEL TIRRENO – ASSISTENZA LEGALE – INCARICO ALL'AVV. GIANCARLO ALTAVILLA DEL FORO DI PISA – CIG Z9B328F53F

Premesso

che in virtù delle previsioni urbanistiche illo tempo vigenti, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si era impegnata a realizzare la demolizione della sua sede di Grosseto, per ricostruire un fabbricato di più ridotte dimensioni, trasferendo in altro sito i volumi (pari a mc 3150) non ricostruiti nell'originario sito;

che l'obbligazione della demolizione e ricostruzione ridotta è stata garantita con un atto unilaterale d'obbligo del 5.3.2010, il quale prevedeva che, nel caso della mancata demolizione, l'Ente camerale avrebbe corrisposto al Municipio la somma di Euro 1.200.000/00;

che la camera di Commercio, mentre ha edificato in un nuovo sito i 3150 metri cubici, non ha proceduto alla demolizione e ricostruzione ridotta della sua sede in Grosseto;

che con ricorso notificato il 4/12/2019 il Comune di Grosseto ha richiesto al TAR Toscana a) di accertare l'inadempimento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in persona del legale rappresentante pro-tempore alle obbligazioni assunte con l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 5/3/2010 e per l'effetto b) di condannare la medesima Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a pagare al Comune di Grosseto, a titolo di risarcimento danni e/o compensazione dell'indebito aumento di volumetria ottenuto e, comunque, in esecuzione dell'atto unilaterale d'obbligo di cui sopra la somma di € 1.200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'inadempimento all'effettivo saldo;

che il ricorso richiamato pende dinanzi il TAR Toscana, Sez. III, R.G. n. 18/2020;

Ritenuto

che, stante il contenzioso in essere e la resistenza dell'Ente camerale, è necessario acquisire un parere pro veritate sulla fondatezza delle ragioni e delle pretese dell'Amministrazione comunale, segnatamente con riferimento alla legittimità, per un verso, dell'obbligazione assunta dalla camera di commercio in relazione alla mancata demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con dimensioni ridotte, per l'altro, dell'incameramento erariale della somma quale effetto dell'obbligazione suddetta;

che, per il caso di una eventuale erroneità/illegittimità dell'obbligazione e della sua esecuzione, risulta necessario che nel suddetto parere vengano indicate le azioni che il Municipio dovrà compiere per addivenire alla legittimità del fatto edilizio in essere;

Rilevato

che l'analisi della questione richiede una competenza giuridica specialistica in diritto amministrativo e, segnatamente, urbanistico;

Visto

l'art. 17, 1° co. Lett. d) del D.Lgs. N° 50/2016;

le Linee Guida ANAC n. 12 di cui alla Delibera del 24/10/18, ove si attesta che, in caso di assoluta particolarità della questione, si giustifica l'affidamento diretto al soggetto individuato dalla stazione appaltante, conformemente ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la legge n° 247/2012;

il D.Lgs n° 33/2013;

la Delibera G.C. n. 1 del 11/01/2021 “Indirizzi per la gestione dei Servizi nella fase transitoria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2021/2023;

Preso atto del Regolamento degli Incarichi Legali del Comune di Grosseto, approvato con Delibera di C.C. N° 83/2019;

Visto il curriculum professionale dell’Avv. Giancarlo Altavilla del foro di Pisa, con Studio in Pisa, Piazza G. Mazzini n. 17, Avvocato amministrativista e Specialista in Pubblica Amministrazione, Professore di Diritto Amministrativo nella Scuola Legale post lauream dell’Università di Pisa, Difensore e consulente per gli Enti Locali in urbanistica ed edilizia, appalti, pubblico impiego, progetti di finanza, demanio, beni culturali e ambientali, rifiuti, espropriazioni, responsabilità contabili ed erariali, inserito nell’Elenco degli Avvocati che hanno richiesto di collaborare con l’Amministrazione Comunale;

Visto il preventivo inviato dall’Avv. Giancarlo Altavilla per € 3.500,00 al netto di CAP e dell’Iva, e ritenuto congruo e che la suddetta somma esigibile per il 2021;

Rilevato che sono stati acquisiti: - il curriculum vitae - la dichiarazione da parte dell’Avv. Giancarlo Altavilla in ordine alla assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, - l’attestazione dirigenziale della verifica della insussistenza del conflitti di interessi - la dichiarazione circa lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, - le Annotazioni Riservate ANAC - della dichiarazione dei soggetti incaricati in riferimento alla prestazione da effettuare per conto dell’amministrazione nell’incarico in oggetto ed è consapevole della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi – il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense;

Dato atto che il Codice CIG relativo alla prestazione è il seguente : **Z9B328F53F**;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 del 08/03/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 90/2021 “Piano di Gestione (PEG 2021) – Approvazione;

Che in qualità di Responsabile della spesa – ai sensi di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

Vista la Disposizioni Sindacale n. 60 del 06/03/2020, e la successiva n. 162 del 10/9/2020 con le quali il Sindaco ha affidato al Segretario Generale Dr. Luca Canessa l’incarico di Dirigente della Segreteria Generale;

Visto D.Lgs.18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ne di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Vista l’istruttoria predisposta;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

D E T E R M I N A

1) Di conferire, di conferire, per quanto indicato in premessa, all’Avv. Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa con Studio in Pisa, Piazza G. Mazzini n° 5, il servizio di assistenza legale specifica in ordine alla redazione di un parere pro veritate sulla fondatezza delle ragioni e delle pretese

dell'Amministrazione, segnatamente con riferimento alla legittimità, per un verso, dell'obbligazione assunta dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 5/3/2010, in relazione alla sua causa (la mancata demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con dimensioni ridotte), e all'incameramento erariale della somma quale effetto dell'obbligazione suddetta; e, per il caso di una eventuale erroneità/illegittimità dell'obbligazione e della sua esecuzione, sulle azioni che il Municipio dovrà compiere per addivenire alla legittimità del fatto edilizio in essere, per la complessiva somma di €. 3.500,00, al netto di CAP e Iva, per i motivi espressi in narrativa;

2)Di impegnare la somma di €. **4.440,80**, per i motivi descritti in narrativa al Cap. 32000 (1010203) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;

3)Di dare atto che il Codice CIG è il seguente: **Z9B328F53F** ;

4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spese in oggetto è l'esercizio 2021;

5)Di provvedere successivamente previa notula alla liquidazione della somma esigibile per il 2021 di €. **4.440,80** all' Avv. Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa tramite bonifico bancario;

6)Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 gg. Dalla sua esecutività o in via straordinaria, entro 120 gg al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003;

7) Di trasmettere successivamente per le relative competenze del Servizio Finanziario la dichiarazione per l'inserimento dati nella anagrafica della contabilità, debitamente compilata e sottoscritta dall'incaricato;

8) Di dare atto che si procederà alla trattazione dei dati personali da parte del Comune di Grosseto in ordine allo svolgimento dell'incarico.

9)Di pubblicare la seguente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)